

Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 giugno 2012 (Giudice Marianna Galioto)

**CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA – NATURA MERAMENTE ESPLORATIVA – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.**

*La consulenza tecnica in via preventiva deve essere richiesta con allegazioni specifiche e circostanziate non potendo il ricorrente limitarsi a chiedere al giudice di accertare d'ufficio, in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile, se si siano eventualmente verificati danni o vi siano state violazioni di legge. Entro questi ambiti, la consulenza si rivela assolutamente esplorativa e dunque inammissibile.*

**PALESE INFONDATEZZA DEL RICORSO – COLPA GRAVE – RESPONSABILITÀ PROCESSUALE EX ART. 96 COMMA III C.P.C. – INUTILE DISPENDIO DI RISORSE GIUDIZIARIE.**

*L'introduzione del procedimento cautelare palesemente infondato, e la sua coltivazione dopo l'eventuale sollecito giudiziale, va ricondotta a meri intenti defatigatori, e dunque a colpa grave, e si risolve – in buona sostanza – in un abuso del processo che impone l'affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cpc. Non si può infatti sottacere che la condotta processuale del ricorrente che abusi dello strumento processuale, nell'attuale contesto di limitate risorse destinate agli uffici giudiziari, e dei ripetuti sforzi legislativi volti a contenere la durata dei processi, comporta un dispendio di energie processuali allungando inevitabilmente i tempi di trattazione generale delle liti, sia relativamente agli altri procedimenti d'urgenza, sia riguardo alle controversie a cognizione ordinaria*

**ORDINANZA**

Il ricorrente ha domandato l'accertamento tecnico preventivo mediante CTU sulle scritture contabili della società M srl di cui è socio con la partecipazione del 10%, al fine di stabilire:

▷ se la contabilità sia correttamente tenuta;

▷ se i bilanci rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'azienda;

▷ l'esistenza e la congruità del valore delle operazioni aziendali ponendo speciale attenzione a quelle intervenute con la controllante MR srl, con le controparti e con parti a queste correlate;

▷ le cause della situazione economica e patrimoniale rappresentata, nonché stabilire le relative responsabilità e quantificare il danno cagionato alla società ed al ricorrente;

▷ se la perdita rappresentata è temporanea o permanente;

▷ se la società versi in stato di insolvenza e, in caso di risposta positiva, da quanto tempo.

La domanda cautelare è assolutamente inammissibile per svariati motivi.

Anzitutto, il ricorrente, nel preannunciare l'azione di merito volta al risarcimento del danno per atti di mala gestio, ha ommesso ogni indicazione ed allegazione riguardo ai fatti dai quali scaturisce l'asserita responsabilità dei resistenti, demandando in buona sostanza al Tribunale l'indagine ad ampio spettro su ogni ipotetica, e neppure accennata, scorrettezza dalla quale potrebbero scaturire responsabilità risarcitorie, con la conseguente determinazione del quantum.

Così facendo, però, il ricorrente, non solo non pone alcun collegamento tra l'intervento d'urgenza richiesto, e l'eventuale azione di merito, ma addirittura non delinea affatto l'azione che intende proporre, non essendo sufficiente il generico riferimento all'azione di responsabilità, posto che, per converso, è necessario che la prefigurata domanda a cognizione ordinaria riguardi fatti ben precisi, e delineati almeno sotto il profilo delle condotte ritenute censurabili, e del nesso causale tra queste ed il danno che si assume esserne scaturito. A ben vedere, il ricorrente neppure deduce con chiarezza se un danno si sia verificato, posto che si limita a chiedere al giudice che accerti d'ufficio, in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile, se in tema di contabilità gli amministratori si siano comportati secondo le regole fissate dalla legge.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito affermato il seguente principio che – qui condiviso – va semplicemente richiamato:

“Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'apporto di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (Cass. n. 23180 del 2006).

Tale indeterminatezza della domanda risulta in modo ancora più eclatante se valutata in uno con i penetranti poteri di controllo che la legge conferisce ai soci di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 cc. Tale disposizione consente al socio il diritto di esaminare, anche avvalendosi di un professionista di fiducia, la documentazione sociale al fine di soppesare le condotte degli amministratori, e valutare se – a fronte di specifiche condotte antidoverose – sia eventualmente configurabile un danno risarcibile collegato etiologicamente all'inadempimento degli obblighi dell'amministratore. All'udienza in cui si è attuato il contraddittorio, la parte ricorrente, che pure aveva lamentato nell'atto introduttivo del procedimento di non essere riuscita ad avere adeguate informazioni, ha poi dichiarato ed ammesso di non avere chiesto di esaminare fatture e contratti, e di essersi quindi limitato a consultare la documentazione informatica di carattere riassuntivo.

Ebbene, il ricorrente ha invertito l'ordine cronologico delle proprie iniziative.

Egli avrebbe dovuto prima consultare la documentazione rappresentativa degli atti di ge-

stione, preferibilmente con un professionista dotato di appropriata competenza per la valutazione dei documenti, e successivamente, dopo l'eventuale constatazione di condotte specificamente delineate come contrarie alla legge o allo statuto, e di un pregiudizio economico alla società o direttamente alla sua posizione di socio, avrebbe potuto instaurare un giudizio volto all'accertamento dei fatti, delle responsabilità, e del nesso causale tra condotta antidoverosa e pregiudizio patrimoniale sofferto.

In un simile contesto, appare evidente che la consulenza richiesta si rivela assolutamente esplorativa e dunque inammissibile.

In ogni caso, non è stato neppure allegata la ricorrenza di ragioni di urgenza dell'accertamento richiesto, e gli elementi che non consentirebbero l'espletamento dell'indagine in uno con la proposizione della domanda di merito.

Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso è palesemente inammissibile.

Le spese del procedimento vanno poste a carico della parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e ss e 669 septies, secondo comma, cpc.

Le ragioni di rigetto dell'opposizione rivelano in tutta evidenza la palese infondatezza del ricorso, secondo principi di diritto universalmente riconosciuti, che peraltro erano stati sottoposti alla valutazione del ricorrente già al momento della fissazione dell'udienza per l'instaurazione del contraddittorio. L'introduzione del procedimento cautelare, e la sua coltivazione dopo l'emanazione del decreto del 3 maggio 2012, va ricondotta a meri intenti defatigatori, e dunque a colpa grave, e si risolve – in buona sostanza – in un abuso del processo che impone l'affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cpc.

L'opponente va condannata al pagamento, in favore di ciascun resistente costituito, della somma ulteriore di € 800,00, che si determina in via equitativa avuto riguardo all'importanza della causa, alla durata del processo ed alla natura delle difese svolte dalle parti.

Non si può da ultimo sottacere che la condotta processuale del ricorrente, ora stigmatizzata, presenta profili abusivi che addirittura esorbitano dall'ambito degli interessi delle parti contrapposte. Il procedimento in esame – dall'esito scontato ab origine secondo la giurisprudenza unanime, che neppure è stata di-

scussa dalla parte ricorrente - ha infatti reso necessaria la fissazione di un'udienza ravvicinata che – nell'attuale contesto di limitate risorse destinate agli uffici giudiziari, e dei ripetuti sforzi legislativi volti a contenere la durata dei processi - ha comportato dispendio di energie processuali allungando inevitabilmente i tempi di trattazione generale delle liti, sia relativamente agli altri procedimenti d'urgenza, sia riguardo alle controversie a cognizione ordinaria la cui udienza è fissata a data lontana, e nelle quali le parti, consapevoli dell'assenza dei presupposti per la tutela cautelare, si sono correttamente astenute dal formulare un'istanza urgente.

P.Q.M.

visti gli artt. 669bis e ss, 696 cpc,

1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai resistenti costituiti, che si liquidano per ciascuno in complessivi € 800,00, oltre IVA, CP e 12% per spese generali;
3. condanna inoltre la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun resistente costituito, della somma di € 800,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.

Milano, 13 giugno 2012.

Il Giudice

- MARIANNA GALIOTO -

\*